

N.I. 63/2022

**Agli Associati Comufficio
Agli Operatori del settore
Loro sedi**

Milano, 30 Maggio 2022

Oggetto: Aggiornamento tecnico su credito d'imposta

Inviando un breve promemoria sul tema delle modifiche apportate dal Decreto Milleproroghe e di interesse per chi ha già approfondito o intende farlo sulle tematiche legate al CREDITO D'IMPOSTA.

MODIFICA DEL TERMINE PER EFFETTUARE GLI INVESTIMENTI PRENOTATI NEL 2021

Il decreto citato ha modificato il comma 1054 della legge di Bilancio 2021, sostituendo le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" con "ovvero **entro il 31 dicembre 2022**" nonché il comma 1056 della medesima legge, sostituendo le parole "ovvero entro il 30 giugno 2022" con "ovvero entro il 31 dicembre 2022".

Pertanto, la **proroga del termine di effettuazione degli investimenti** prenotati in corso del periodo d'imposta 2021 ha effetto sia per la disciplina dei **beni materiali e immateriali** c.d. "ordinari" sia per la disciplina dei **beni materiali 4.0** ossia quegli investimenti in beni materiali strumentali in chiave 4.0, riconducibili alle categorie previste dall'Allegato A della legge n. 232/2016.

Tale modifica, però, non riguarda i beni immateriali 4.0 - ossia tutti quei beni riconducibili all'Allegato B della legge n. 232/2016 - per i quali, tuttavia, l'art. 1, comma 1058 della legge di Bilancio 2021, come modificato dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) prevede la stessa misura agevolativa, pari al 20%, fino al periodo d'imposta 2023.

Per dare una maggiore chiarezza in merito alla suddetta proroga ricordiamo che:

- 1) in caso di **acquisito** del bene **a titolo di proprietà**, le spese di acquisizione si considerano fiscalmente sostenute alla data di consegna o di spedizione ovvero, se diversa o successiva alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo del diritto di proprietà.
- 2) nell'ipotesi di **acquisto** del bene **tramite leasing**, rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore. Qualora il contratto di leasing preveda la clausola di prova in favore del locatario, ai fini dell'agevolazione de qua, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario;
- 3) nella ulteriore fattispecie di **investimenti** effettuati **tramite i contratti di appalto**, i costi si considerano sostenuti dal committente (i) alla data di ultimazione della prestazione oppure, (ii) in caso di stato avanzamento lavori, alla data in cui l'opera (i.e. macchinario), o la porzione di opera viene verificata ed accettata dall'appaltante. In tale caso, risultano essere agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base al c.d. stato avanzamento lavori (SAL), indipendentemente dalla durata infra-annuale o ultrannuale del contratto;
- 4) qualora, infine, il macchinario sia stato **realizzato direttamente in economia dalla società beneficiaria**, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, avendo riguardo ai criteri di competenza su indicati.

Come sempre sottolineato anche in occasione dei webinar sul tema del credito d'imposta, ribadiamo l'importanza del ruolo del proprio consulente fiscale nonché dell'azienda acquirente (cliente) a cui andranno sottoposte le specifiche fattispecie.

Con i migliori saluti.

Segreteria Comufficio